



Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di La Spezia
Ordinanza nr. 77/2016

Il Capo del Circondario Marittimo della Spezia,

VISTA la direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità;

VISTO il Decreto Ministeriale 13.10.1999 *“recepimento della direttiva 98/41/CE”*;

VISTO il Decreto Ministeriale 09.06.1992, relativo all’attuazione dell’ultimo comma dell’art. 179 cod. nav., dove si dispone che le unità che effettuano formalità di arrivo e partenza presso un porto base, comunichino all’Autorità marittima, prima della partenza, il numero dei passeggeri imbarcati;

VISTA la circolare titolo: polizia e sicurezza dei porti – vigilanza costiera – serie II, N. 23 in data 23.06.1994 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, riguardante la sicurezza della navigazione nelle rade e nei porti;

VISTO il dispaccio nr. MIN_TRA/DINFR/8522 in data 28.08.2007 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dove, tra l’altro, si chiarisce che *“...la disciplina degli accosti delle navi nel portoè di specifica attribuzione dell’Autorità Marittima”*;

VISTA la circolare titolo: sicurezza della navigazione n° 104/2014 del 07.08.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto: *“obbligo di conteggio e registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri”*.

VISTA la Circolare titolo: Sicurezza della Navigazione n° 106/2015 del 22/01/2015 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente ad oggetto: *“Implementazione delle attività di verifica e controllo su navi Ro-Ro Pax”*;

VISTO il Dispaccio n° 43425 in data 20/04/2015 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, il quale stabilisce dei tempi di adeguamento per l’attuazione delle indicazioni contenute nella suddetta Circolare n° 106/2015;

VISTA la propria Ordinanza n° 7 in data 11.01.2013 che approva il *“regolamento per la navigazione ed il traffico nella rada e nel porto della Spezia”*;

VISTA la propria Ordinanza n° 82 in data 13.05.2014 *“ordinanza di sicurezza balneare”*, come successivamente integrata dall’ordinanza nr. 160 del 24.07.2014;

VISTO il Decreto 24 febbraio 2015 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *“Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell’Area marina protetta denominata Cinque Terre”*;

VISTI gli esiti della riunione tenutasi in data 19 aprile 2016 presso la sede della Capitaneria di Porto della Spezia, alla presenza dei titolari degli Uffici locali Marittimi dipendenti e dei rappresentanti delle società di navigazione che svolgono durante il periodo estivo il servizio di trasporto passeggeri nell’ambito del Compartimento Marittimo della Spezia;

CONSIDERATA la necessità di tener conto, per quanto attuabile, delle osservazioni emerse nel corso del suddetto incontro;

VISTO il regolamento per prevenire gli abbordi in mare *“Abbordi in Mare (Col. Reg. 72)”*;

RITENUTO NECESSARIO 1) garantire che il numero delle persone a bordo delle unità minori adibite al trasporto passeggeri non superi la capacità prevista dalla certificazione di sicurezza;

2) necessario raccogliere informazioni e dati sui passeggeri, equipaggio e, più in generale, su tutte le persone a bordo, per facilitare le operazioni di ricerca e soccorso ed ottimizzare le risorse necessarie a fronteggiare un’eventuale evento S.A.R.;

3) necessario disciplinare i collegamenti marittimi attivi nel periodo estivo che interessano due o più porti/approdi siti nel Circondario Marittimo della Spezia, onde garantire la salvaguardia della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
VISTI gli artt. 17, 62, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e art. 59 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima nonché l'art. 104 comma 1 lett. v) del D.Lgs.vo n. 112/98;

RENDE NOTO

che nell'ambito del Circondario Marittimo della Spezia, a decorrere dall'emanazione della presente ordinanza, alle unità che effettuano trasporto passeggeri sono applicabili le seguenti disposizioni, pertanto

ORDINA

Articolo 1 – Definizioni

- a) **Circondario marittimo della Spezia:** la giurisdizione litoranea dell'Ufficio Circondariale Marittimo della Spezia che è compresa tra il Comune di Deiva Marina incluso alla foce del Torrente Parmignola;
- b) **Persone:** tutte le persone a bordo, senza distinzione d'età; quindi ogni persona che abbia accesso a bordo sia essa membro dell'equipaggio, passeggero o altro soggetto, inclusi coloro che viaggiano a titolo gratuito (es. tecnici, familiari, ospiti, personale delle Società, Autorità in servizio d'ordine, bambini inferiori ad un anno, etc.);
- c) **Punto di approdo:** qualsiasi scalo, anche intermedio, ove possano sbarcare e/o imbarcare persone;
- d) **Titolo di viaggio:** carta di imbarco ovvero biglietto emesso dalla Società per la tratta, eventualmente emesso anche a titolo gratuito o promozionale;
- e) **Sistema di registrazione passeggeri:** un sistema che soddisfa i requisiti del Decreto 13/10/1999 e che sia approvato dal Comando Generale del Corpo delle Capitaneria di porto, secondo i criteri della Circolare n° 104/2014.
- f) **Società:** l'armatore della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che abbia assunto l'esercizio della nave (ferme restando le definizioni contenute nelle norme citate in premessa);
- g) **Unità da passeggeri:** qualsiasi nave che trasporti più di dodici passeggeri e compia viaggi costieri;
- h) **Nave da passeggeri:** qualsiasi nave che trasporti più di dodici passeggeri e compia viaggi alturieri;
- i) **Viaggio:** una navigazione di collegamento tra due porti/punti di approdo/scali, la quale si svolge anche all'interno di un viaggio più lungo;

Articolo 2 – Ambito di applicazione

La presente Ordinanza si applica a tutte le unità e navi da passeggeri come definite al precedente art. 1, che compiono un servizio di trasporto passeggeri a scopo commerciale nell'ambito del Circondario Marittimo della Spezia.

Articolo 3 – Obblighi per unità da passeggeri

Ai fini della preliminare valutazione del “quadro orari” predisposto dalle società di navigazione che intendono effettuare trasporto di passeggeri nell'ambito del Circondario Marittimo della Spezia, dovrà essere avanzata ai Comandi di porto interessati dal servizio (“porto base” e porti di scalo), con congruo anticipo, specifica istanza come da allegato 1.

Il predetto “nulla osta” non esime il richiedente dalla preventiva acquisizione dell'assenso/autorizzazione dell'Ente Gestore dell'area demaniale marittima presso la quale intende effettuare l'accosto, ovvero, del concessionario, laddove i tratti di banchina/punti di ormeggio interessati risultino assentiti in concessione.

E' fatto obbligo di attenersi alle prescrizioni particolari eventualmente indicate nei “nulla osta” rilasciati dalle Autorità Marittime dei porti di approdo delle unità.

Per il porto e la rada della Spezia, in particolare, le unità impegnate nel predetto servizio dovranno attenersi alle prescrizioni di cui all'ordinanza n° 7 in data 11.01.2013, in premessa richiamata.

Le unità da passeggeri, nazionali e straniere, che trasportano più di dodici passeggeri, che partono o approdano presso i sorgitori del Circondario marittimo della Spezia, impiegate in viaggi che non superino la distanza di venti miglia da porto a porto, ivi compresi i punti d'approdo (scali, anche intermedi, ove possono sbarcare e/o imbarcare persone), devono effettuare, sotto la diretta responsabilità del Comandante dell'unità, l'attività di conteggio delle persone a bordo, senza distinzione d'età, compresi l'equipaggio ed eventuali soggetti che dovessero viaggiare a titolo gratuito. La Società, a tal fine stabilisce specifiche istruzioni, da mantenere a bordo dell'unità la cui applicazione è di diretta responsabilità del Comandante.

Le attività di conteggio sono effettuate attuando adeguate procedure riguardanti quanto di seguito indicato:

- a) predisporre di un sistema di emissione di titolo di viaggio che non permetta il rilascio di ulteriore bigliettazione al raggiungimento del numero massimo di trasportabilità per singola unità esercita; qualora la tipicità delle corse ovvero la particolare organizzazione delle strutture portuali non consenta di legare il titolo emesso alla corsa da effettuare (es: bigliettazione unicamente cartacea ed effettuabile presso più sportelli, alta frequenza di corse su tratte brevi, ecc.) la Società deve predisporre, comunque, una adeguata procedura affinché sia evitato l'imbarco di persone oltre i limiti della certificazione dell'unità;
- b) identificare, a bordo dell'unità, i punti di imbarco/sbarco dei passeggeri;
- c) assicurare, presso ciascun punto di imbarco/sbarco, la presenza di personale munito di ausili adeguati per il conteggio delle persone;
- d) impedire l'accesso all'unità da punti di imbarco diversi da quelli identificati e non presidiati;
- e) effettuare, appena prima di imbarcare ed all'atto dello sbarco, il conteggio di ogni singola persona, presso ciascun punto di approdo;
- f) vietare l'imbarco di qualsiasi persona, al di fuori dell'equipaggio, sprovvista di titolo di viaggio;
- g) ad ogni punto di approdo determinare, prima della partenza, il numero effettivo delle persone presenti a bordo tenendo conto di quelle imbarcate e/o sbarcate e di quelle in transito.

Dette disposizioni si applicano anche a quelle unità il cui viaggio, pur superando una distanza totale superiore a 20 miglia, ma rimanendo nei limiti della navigazione nazionale costiera, partano e arrivino al medesimo porto o approdo.

Prima della partenza, il comandante dell'unità è tenuto ad accertare che il numero delle persone a bordo non superi il numero massimo di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare.

Articolo 4 – Obblighi per navi da passeggeri

Le navi da passeggeri, nazionali o straniere, come definite al precedente articolo 1, che partono o approdano nei porti del Circondario marittimo della Spezia, impiegate in viaggi che superano la distanza di venti miglia da porto a porto, ivi compresi i punti d'approdo (qualsiasi scalo, anche intermedio, ove possano sbarcare e/o imbarcare persone), devono utilizzare un sistema approvato di registrazione delle persone a bordo, senza distinzione d'età, compresi eventuali soggetti che dovessero viaggiare a titolo gratuito, che garantisca i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 13/10/1999 e dalla Circolare Titolo Sicurezza della Navigazione S.G. n° 104/2014, in premessa richiamata, tra cui in particolare:

- a) la predisposizione di apposite procedure per l'acquisizione delle seguenti informazioni, per ogni singola persona, prima della partenza da ogni punto d'approdo:
 - cognome e nome;

- sesso;
- nazionalità
- categorie di età, indicando come neonati i soggetti fino a tre anni, bambini fino a 12 anni ed adulti oltre i 12 anni. In alternativa, a scelta della Società, può essere indicata l'età o la data di nascita;
- eventuali cure speciali o assistenza di cui abbia necessità il passeggero in situazioni di emergenza.

Tali informazioni siano comunicate all'addetto alla registrazione entro 30 minuti dalla partenza della nave dal punto di approdo.

- b) la nomina dell'addetto alla registrazione, attraverso formale atto della Società, controfirmato dall'interessato per assunzione di responsabilità. L'addetto alla registrazione può essere un dipendente della Società o soggetto esterno ed è responsabile della conservazione e trasmissione delle informazioni acquisite. Il nominativo dell'addetto deve essere comunicato **all'Autorità marittima (Corpo delle capitanerie nell'ambito S.A.R.)** prima della partenza della nave, ovvero al primo approdo, qualora si tratti di nave di linea.

Le navi da passeggeri che partono o approdano nei porti del Circondario marittimo della Spezia, effettuando accosti non pianificati, comunicano nell'istanza per l'ottenimento del *nulla osta* all'accosto:

- di aver acquisito le informazioni di cui al comma 1, punto a) del presente articolo;
- i dati del punto di contatto per l'acquisizione delle informazioni in caso di emergenza.

La dichiarazione di cui sopra non esime la nave dall'effettuare eventuali ulteriori comunicazioni previste da altre norme, rispettando la tempistica ivi indicata.

Articolo 5 – Obbligo di chiamata

Nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, alla partenza dell'unità/nave da ogni porto o approdo ricadente nel Circondario Marittimo della Spezia, il Comandante comunica al Centro VTS della Capitaneria di Porto della Spezia il numero totale delle persone presenti a bordo, tramite canale VHF 6 ovvero qualunque altro mezzo idoneo (n° telefono Centro VTS: 0187/2581222-233).

Per quelle unità/navi che rientrano al medesimo porto di partenza e durante la navigazione entrano in limitrofe aree VTS, è fatto obbligo di effettuare la medesima comunicazione di cui sopra al relativo Centro VTS.

Al verificarsi di ogni eventuale situazione di emergenza, il Comandante dell'unità navale o chiunque altro venisse a conoscenza di una situazione di pericolo è tenuto a contattare la Sala Operativa della Capitaneria di Porto della Spezia, mediante il numero sopra indicato o il numero gratuito 1530 (cd. "*numero blu*").

Articolo 6 – Deroghe

Ad eccezione delle unità che effettuano trasferimenti tra porti/scali intermedi con tempi di navigazione superiori ai 15 minuti, per le quali permane l'obbligo delle comunicazioni di cui all'art. 5, è consentita in alternativa, negli altri casi, la designazione a terra di un responsabile prontamente reperibile su utenza telefonica dedicata. Il responsabile deve essere in grado di fornire immediatamente, su richiesta dell'Autorità Marittima, il numero di persone presenti a bordo in ogni momento della navigazione in corso.

Le Società che effettuano i viaggi sopra specificati e che intendano fruire della procedura in parola, devono far pervenire al Centro V.T.S. della Capitaneria di Porto della Spezia una comunicazione scritta, almeno 24 ore prima dell'inizio dell'attività di navigazione per i viaggi che si intendono effettuare, contenente le seguenti informazioni:

- nominativo unità e *call sign*;
- viaggio/scali intermedi;

- orari di arrivo e partenza presso ogni approdo relativo al viaggio;
- generalità della persona reperibile e relativo numero di contatto telefonico.

Tale deroga non si applica comunque, a prescindere dalla durata di viaggio, alle unità che effettuano viaggi che interessano porti (di arrivo e partenza) situati al di fuori del Circondario Marittimo della Spezia.

Articolo 7 – Disposizioni finali e transitorie

La presente ordinanza non esime le società armatrici delle unità di trasporto passeggeri dall'acquisire, preventivamente all'avvio dell'attività medesima, ogni altro provvedimento richiesto dalla vigente normativa.

Le predette prescrizioni, afferenti la sicurezza della navigazione e portuale, non sono da considerarsi assorbenti di quelle ulteriori, ed eventuali, che saranno indicate dai diversi Enti a vario titolo interessati, in sede di rilascio degli specifici provvedimenti autorizzativi di competenza.

Le disposizioni di cui al presente provvedimento non esimono altresì i Comandi di bordo delle unità impiegate nel trasporto di passeggeri, dall'adottare ogni ulteriore accorgimento, suggerito dalla buona perizia ed arte marinaresca.

Per motivi connessi alla sicurezza portuale e della navigazione, per valutazioni di carattere tecnico-operativo ovvero di condizioni meteo-marine particolarmente sfavorevoli nonché diverse situazioni di emergenza e/o straordinarie, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di derogare, anche temporaneamente, alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Articolo 8 – Entrata in vigore

La presente ordinanza ha carattere sperimentale, per 30 giorni dalla sua emanazione, al termine dei quali entrerà definitivamente in vigore.

Articolo 9 – Inosservanze e disposizioni finali

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto della Spezia e l'inclusione nella pagina Ordinanze del sito Istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/la-spezia.

Ai contravventori alla presente Ordinanza si applicano autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito, gli artt. 1174, 1231, 1224 del Codice della Navigazione.

La Spezia, li 26 Aprile 2016

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Francesco TOMAS

Al Comandante della Capitaneria di Porto della Spezia

Oppure

Marca da
bollo

Al Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo di _____
(indicare l'ufficio d'interesse)

Argomento: richiesta rilascio "nulla/osta" all'accosto/attivazione servizio trasporto passeggeri per l'anno _____. Comunicazione "Porto base" (eventuale) -

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____,
residente a _____ in via _____ nr. _____
tel. _____ in qualità di armatore/legale rappresentante della
soc. _____ (CF/PI _____) con sede in via _____ del
Comune di _____,
chiede

a codesto Ufficio il rilascio del "nulla osta" all'accosto presso il pontile/banchina denominata _____ sita nel porto di _____ per il periodo _____
per l'attivazione del servizio di trasporto passeggeri come da allegato programma orario.

A tal fine dichiara di:

- essere titolare di concessione demaniale marittima in corso di validità rilasciata dal Comune di _____, per il mantenimento di _____ (pontile/banchina);
- essere in possesso di autorizzazione/nulla osta rilasciata dal Concessionario dell'area demaniale marittima ove intende ormeggiare per la corrente stagione estiva (allegata);
- voler svolgere nel periodo _____ il seguente servizio di trasporto passeggeri, secondo la linea sotto indicata:

(nome linea _____)

- o porto di partenza _____;
- o scalo intermedio (se previsto) _____;
- o porto arrivo _____;
- o unità impiegata " _____ " e matr. _____

(nome linea _____)

- o porto di partenza _____;
- o scalo intermedio (se previsto) _____;
- o porto arrivo _____;
- o unità impiegata " _____ " e matr. _____

(nome linea _____)

- o porto di partenza _____;
- o scalo intermedio (se previsto) _____;
- o porto arrivo _____;
- o unità impiegata " _____ " e matr. _____

Ai sensi del D.M. 09.06.1992 dichiara di eleggere quale "porto base" il porto di _____, con richiesta di svolgere le pratiche di arrivo/partenza in abbonamento a cadenza settimanale presso il predetto porto.

Il referente a terra della società, per ogni eventuale comunicazione/richiesta ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza nr. ____/2016 è il Sig. _____, prontamente reperibile all'utenza telefonica nr. _____.

_____, li _____

Il richiedente
